

PRAL= PIANO REGIONALE AMIANTO

La Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (**PRAL**), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'approvazione del PRAL.

Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il **censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto**.

La Regione Lombardia ha previsto che tale censimento possa avvenire anche attraverso l'autonotifica del proprietario dell'immobile contenente amianto, così il cittadino potrà davvero essere il principale artefice della sua salute.

I proprietari di immobili con presenza di amianto, utilizzando l'apposito modulo di autonotifica; e trasmettendolo, in duplice copia, al Comune, che provvederà poi all'inoltro all'ASL di Lecco, **avrà adempiuto totalmente ai suoi obblighi di legge**

=====

TUTTO CIO' CHE SI DEVE SAPERE

NORMATIVA

L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n° 257/1992 - "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

L'art. 10 di tale Legge prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

L'art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l'obbligo di comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio.

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005.

La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero

:

- 1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- 2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;
- 3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

CENSIMENTO DELL'AMIANTO

In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).

I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell'Allegato 4 del PRAL.

Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.

Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso **azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali**, l'autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.

A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l'apposito modulo di cui all'Allegato 4 che dovrà essere restituito debitamente compilato all'ASL.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l'amministratore o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

PROGRAMMA

Tale programma implica:

- **designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;**
 - **tenere un'ideale documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;**
 - **garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.**
- A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;**
- **fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;**
 - **nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.**

Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 4 del PRAL.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato, (Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l'amianto), permette di calcolare l'Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:

1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

METODI DI BONIFICA:

I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:

- **la sovracopertura**
- **l'incapsulamento**
- **la rimozione**

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione

Allegato n. 4

(punto 2.2 del PRAL)

Censimento amianto, registri e sistema informativo

Modulo NA/1 – NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

Al dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di _____

Il/la sottoscritto Cognome _____

Nome _____

nato a _____ prov. _____ il ____/____/____

residente in Via/Piazza _____ n. ____ Frazione/Località

CAP _____ Comune _____ Provincia

Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

Indirizzo di posta elettronica _____

in qualità di: proprietario amministratore condominio rappresentante legale

dichiara

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/Piazza _____ n. ____ Frazione/Località

CAP _____ Comune _____ Provincia

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o luogo con amianto

- Abitazione Uffici
- Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)
- Fabbrica/Azienda
- Altro (specificare)

(*) Scuole di ogni origine e grado – Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) – Uffici della

pubblica amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio –

Centri commerciali – Istituti

penitenziari – Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luoghi dove è presente l'amianto:

- Fabbricato
- Impianto
- Deposito in area coperta
- Deposito su terreno
- Amianto naturale

4. L'amianto è:

- Confinato
- non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. Il sito con presenza di amianto è Accessibile (**)
 non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. Indicazioni su manufatti contenenti amianto

| | Amianto in matrice friabile | | Amiante in matrice compatta | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Parametro | Coibentazione di strutture murarie o metalliche | Coibentazione di impianti termici, tubazioni | Pareti o pannelli in cemento amianto, camini | Pavimenti in vinil amianto |
| Anno di posa (aaaa) | | | | |
| Quantità (Kg o mc) | | | | |
| Superficie esposta alle intemperie (mq) | | | | |
| Stato di conservazione (*) | | | | |
| Condizione del materiale in amianto (**) | | | | |

7. Vi è attività nel sito con amianto SI NO (dimessa)

8. E' stato programmato l'intervento di bonifica SI NO

9. (se sì) Tipo d'intervento programmato Rimozione Confinamento
 Altro _____

Data _____
Firma del dichiarante (leggibile per esteso)

ATTENZIONE

A partire dal 04.02.2013 , la mancata comunicazione di presenza di amianto o materiali contenenti amianto, comporta, a carico dei proprietari inadempienti, la sanzione amministrativa da € 100,00 (Cento euro) a € 1500,00 (Millecinquecento euro)